



PROVINCIA DI SALERNO

Decreto del Presidente della Provincia

Data 10 ottobre 2022

n. **123** registro generale

Oggetto: Legge 7 aprile 2014, n. 56 Elezione alla carica di Presidente della Provincia di Salerno.
Indizione dei comizi elettorali.

IL PRESIDENTE

Vista la relazione redatta all'interno contenente le motivazioni che giustificano l'adozione del presente provvedimento;

Visti i riferimenti normativi, le circolari e gli atti richiamati nella relazione tecnica del Segretario Generale;

Dato atto che la Circolare del Ministero dell'Interno n. 32/2014 del 1 luglio 2014 "Legge 7 aprile 2014, n. 56 – Elezioni di secondo grado dei consigli metropolitani, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali. Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale" prevede che i comizi elettorali vengano convocati con provvedimento del presidente della provincia entro il 40° giorno antecedente quello della votazione;

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico degli Enti locali";
- la legge 7 aprile 2014, n. 56;
- lo Statuto della Provincia di Salerno;

DECRETA

1) Sono convocati per **domenica 20 novembre 2022** i comizi per l'elezione del Presidente della Provincia di Salerno;

2) le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 8,00 alle ore 20,00 nel seggio costituito presso la sede della Provincia di Salerno, via Roma, n. 104 – Salerno;

3) le operazioni preliminari del seggio elettorale cominceranno alle ore 16,00 di sabato 19 novembre 2022;

4) sono elettori i Sindaci e i Consiglieri comunali dei Comuni ricompresi nel territorio della provincia in carica alla data delle elezioni indicata al punto 1);

5) possono essere eletti alla carica di Presidente della Provincia i Sindaci dei Comuni ricompresi nel territorio della provincia il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni;

6) l'elezione del Presidente avviene sulla base di presentazione di candidature che devono essere sottoscritte da almeno il 15% degli aventi diritto al voto accertati al 35° giorno antecedente quello della votazione;

7) Le candidature sono presentate all'Ufficio Elettorale costituito presso la Provincia di Salerno con sede in Salerno, via Roma n. 104, nei seguenti giorni:

dalle ore 8 alle ore 20 di domenica 30 ottobre 2022;

dalle ore 8 alle ore 12 di lunedì 31 ottobre 2022.

8) Le modalità e i moduli per la presentazione delle candidature, nonché la disciplina di dettaglio del procedimento elettorale saranno contenute in apposite istruzioni di prossima approvazione e pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente;

9) Pubblicare il presente decreto all'albo pretorio on line della Provincia di Salerno sino alla data delle elezioni, nonché nell'apposita sezione del sito istituzionale denominata "*Elezione del Presidente della Provincia 2022*";

10) Trasmettere copia del presente decreto a tutti i Comuni della provincia di Salerno, per la pubblicazione in ciascun albo sino alla data delle elezioni, e alla Prefettura di Salerno;

11) Dare atto, come risulta nella relazione tecnica, che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, non è classificato a rischio dal PTPC e che gli obblighi di pubblicazione del presente atto in Amministrazione Trasparente saranno assolti con l'inserimento dello stesso nell'elenco dei decreti del Presidente della Provincia, in conformità all'art. 23 del d. lgs. 33/2013.

Il Presidente della Provincia
Michele Strianese
Firmato digitalmente



PROVINCIA DI SALERNO

Settore: Segreteria Generale

Oggetto: Legge 7 aprile 2014, n. 56 Elezioni alla carica di Presidente della Provincia di Salerno.
Indizione dei comizi elettorali.

RELAZIONE TECNICA:

Premesso che:

- è attualmente in carica il Presidente della Provincia Michele Strianese, la cui proclamazione è avvenuta in data 31 ottobre 2018 ;
- in base all'articolo 1, comma 59, della legge 7 aprile 2014, n.56, il presidente della provincia dura in carica quattro anni;
- ai sensi del comma 79, lettera b), della suddetta norma l'elezione del presidente della provincia è indetta e si svolge entro novanta giorni dalla scadenza per fine mandato;

Rilevato che, per quanto detto, occorre procedere all'elezione del Presidente della Provincia;

Viste le disposizioni relative al procedimento elettorale di cui ai commi da 58 a 79 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014 n. 56 ed in particolare, quanto previsto in tema di elettorato attivo, passivo e presentazione delle candidature:

il presidente della provincia è eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia (comma 58);

sono eleggibili a presidente della provincia i sindaci della provincia, il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni (comma 59);

l'elezione avviene sulla base di presentazione di candidature, sottoscritte da almeno il 15 per cento degli aventi diritto al voto. Le candidature sono presentate presso l'ufficio elettorale appositamente costituito presso la sede della provincia dalle ore otto del ventunesimo giorno alle ore dodici del ventesimo giorno antecedente la votazione (comma 61).

Viste altresì le linee guida ministeriali contenute nelle circolari del Ministero dell'Interno del 1 luglio 2014 n.32 e del 19 agosto 2014 n.35;

Richiamate le istruzioni fornite dall'Unione delle Province d'Italia con pubblicazione del 6 ottobre 2021 avente ad oggetto: "Legge 7 aprile 2014, n. 56 e successive modificazioni. Elezioni di secondo grado dei Presidenti delle Province e dei Consigli provinciali. Scadenze e adempimenti per le elezioni del 18 dicembre 2021";

Considerato che le citate linee guida ministeriali prevedono, al paragrafo 3, "i comizi per le elezioni dei presidenti e dei consigli provinciali vengano convocati con decreto del presidente della provincia";

Visto l'articolo 2 comma 2 delle "Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature, per le operazioni dell'ufficio elettorale di sezione", relative alle precedenti consultazioni per

l'elezione alla carica di Presidente della Provincia e approvate con decreto del Presidente della Provincia n. 107 del 28 settembre 2018, che testualmente recita: *“Il decreto di indizione dei comizi elettorali (...) viene pubblicato all'albo pretorio informatico dell'ente, e trasmesso ai comuni della provincia per la pubblicazione in ciascun albo. Il decreto dovrà rimanere pubblicato sino alla data delle elezioni”*;

Dato atto che gli obblighi di pubblicazione del presente atto in Amministrazione Trasparente saranno assolti con l'inserimento dello stesso nell'elenco dei decreti del Presidente della Provincia, in conformità all'art. 23 del d. lgs. 33/2013;

Si attesta che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, non è classificato a rischio dal PTPC;

Salerno, 10 ottobre 2022

Il Segretario Generale
Pasquale Papa
Firmato digitalmente